Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 74

1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

341ª seduta (pomeridiana): mercoledì 4 maggio 2022

Presidenza del presidente PARRINI

RD 1221
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2185) ***CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4
BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*, *relatore* . . . 3
CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* 3
PERILLI *(M5S)* 4
TONINELLI *(M5S)* 4

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 6

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2185) ***CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2185, sospesa nella seduta del 26 aprile.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bressa.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, in sede di Comitato ristretto, riunitosi prima della seduta, si è convenuto di adottare un nuovo testo che recepisca tutti gli emendamenti su cui vi era un orientamento favorevole anche da parte del Governo.

Ritengo che il nuovo testo possa essere adottato come base per il seguito dell'esame, auspicando che si fissi in tempi brevi un termine per la presentazione di emendamenti, poiché si è arrivati a questo punto di sintesi condiviso dopo aver svolto un accurato approfondimento sulle criticità rilevate.

CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il lavoro che è stato svolto è stato certosino e meticoloso. L'intervento normativo che abbiamo predisposto è, a mio avviso, un elemento importante nella questione dei contenziosi tra la pubblica amministrazione e i fornitori, in funzione della revisione di prezzi e costi. Sarebbe auspicabile il supporto della Corte dei conti, secondo il principio di leale collaborazione tra istituzioni, nei confronti del piccolo ente locale in difficoltà per la rinuncia da parte di un'impresa a un appalto.

È importante che l'intervento della Corte dei conti non avvenga alla fine del percorso con un elenco dei danni riscontrati, ma in via preventiva esercitando una funzione consultiva, per evitare la paralisi dell'azione amministrativa che a volte è determinata dalla cosiddetta «paura della firma» da parte dei pubblici funzionari, un fenomeno frequente e giustificato dalle incognite di fronte alla quali tali funzionari vengono a trovarsi.

Sebbene la portata innovativa di questo intervento sia meno incisiva di quello che avremmo desiderato e di quanto atteso dai cittadini, ci auguriamo una rapida approvazione del provvedimento.

PERILLI *(M5S).* Signor Presidente, ringrazio innanzitutto il relatore per il lavoro svolto accogliendo le osservazioni presentate dai vari Gruppi. A nostro parere, il testo è apprezzabile nel complesso ma ci sono alcuni punti su cui esprimiamo alcune riserve, che tradurremo in emendamenti, pur senza stravolgere l'impianto.

In primo luogo, rileviamo una discrepanza che potrebbe generare confusione: se con il testo in esame si introduce una soglia di 2 milioni di euro per il valore complessivo delle fattispecie nelle materie di contabilità pubblica connesse al PNRR da sottoporre alla Corte dei conti, l'articolo 46 della legge n. 238 del 2021 fissa tale limite a 1 milione di euro.

In secondo luogo, siamo perplessi sulla possibilità di espressione dei pareri in collegi ristretti individuati secondo criteri fissati dal solo presidente della Corte: questo, a mio avviso, comporterebbe la violazione del principio del giudice naturale.

Inoltre, la perentorietà dei termini che sarebbe introdotta all'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, con il nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del disegno di legge, rischia paradossalmente di generare effetti dannosi proprio per le amministrazioni che richiedono il parere. L'incombere della scadenza del termine potrebbe infatti indurre la Corte dei conti a una valutazione più rigorosa nella propria istruttoria.

Esprimiamo infine soddisfazione per il fatto che sia stato eliminato l'articolo 4.

TONINELLI *(M5S).* Signor Presidente, vorrei esprimere il mio pensiero non ottimista sull'efficacia della nuova disciplina sulla funzione consultiva della Corte, a causa della previsione di una durata limitata al 30 giugno 2026, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1, in base alla normativa europea. L'estensione della consultazione preventiva anche agli atti ordinari, per superare la paura della firma dei funzionari pubblici, è apprezzabile ed è un passaggio molto importante. Ma – e da ciò deriva il mio non ottimismo – mi sembra di non sbagliare se dico che già nel decreto semplificazioni del 2020 si era modificata la disciplina di controllo della Corte; eppure mi sembra che quegli impegni siano stati disattesi. Pertanto, mi chiedo: la Corte dei conti starà ferma nell'attesa che la norma muoia temporalmente o si attiverà e ci darà le valutazioni richieste? Considerato quanto è accaduto con il decreto semplificazioni, temo purtroppo che si verificherà la prima ipotesi e non ci si attiverà concretamente per l'applicazione della norma.

PRESIDENTE. Senatore Toninelli, capisco molto bene la sua argomentazione, ma credo di interpretare anche il pensiero del relatore dicendole che, a mio avviso, l'efficacia vincolante delle nuove norme sembra piuttosto elevata, quindi questa operazione di menare il can per l'aia non credo che sarà possibile. Mi auguro di poterle dire tra un po' di tempo che il suo non ottimismo – ho apprezzato anche la sua moderazione nell'esprimere sfiducia – non era fondato. Sono abbastanza fiducioso.

Propongo quindi di adottare il nuovo testo come base per il seguito dell'esame e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di martedì 10 maggio. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.

ALLEGATO

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2185

NT

IL RELATORE

Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

Art. 1.

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti, in via preventiva nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a due milioni di euro, e assicurano, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, purché sempre in via preventiva e di valore complessivo non inferiore a un milione di euro. I pareri sono resi nei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229; qualora il parere non sia stato espresso decorsi trenta giorni, l'amministrazione richiedente può chiedere di essere sentita oralmente dal collegio. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 30 giugno 2026.

Art. 2.

(Razionalizzazione del controllo preventivo)

1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome, quali, quelli attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e quelli di appalto d'opera, di lavori, di servizi e forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera *g)*, i termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

1-*quater*. Le regioni e gli enti locali possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-*quinquies*. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*quater* si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-*ter*».

Art. 3.

(Rafforzamento del controllo concomitante)

1. Sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso, la Corte dei conti assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto,

di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ne dà comunicazione all'amministrazione competente ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi e in ogni caso ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

€ 1,00